



# Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.	289
Data di registrazione	18/04/2014

**OGGETTO:** POIN (Programma Operativo Interregionale) 'ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO'. Progetto di "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI UNA PARTE DEL CASTELLO DEGLI ACQUAVIVA DA DESTINARE A CONTENITORE CULTURALE" - CUP H76G13001580006 - CIG 53474718A9. CONFERMA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EDILIA RESTAURI S.R.L.-

IL RESPONSABILE DEL AREA FUNZIONALE 1° - SERVIZI TECNICI E MOBILITA' URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

Premesso che:

- con propria Determinazione n. 166 del 20.3.2014 è stata definitivamente aggiudicata alla Ditta Edilia Restauri S.r.l. con sede legale in Carmiano Via G. Deledda n. 45 p. IVA 03006270759, la gara relativa ai lavori di "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI UNA PARTE DEL CASTELLO DEGLI ACQUAVIVA DA DESTINARE A CONTENITORE CULTURALE", per l'importo di € 750.613,95 oltre oneri di sicurezza per € 17.000,00 e spese di progettazione pari a € 30.030,00, oltre IVA e CAP, alle condizioni tutte dell'offerta tecnica presentata in gara;
- a seguito della notifica della predetta determinazione, con l'allegata nota PEC del 2.4.2014 acquisita al Protocollo generale con il n. 12927 del 8.4.2014, la ditta E.T. Engineering S.r.l. ha presentato un preavviso di ricorso per le presunte carenze e anomalie riscontrate nella documentazione della aggiudicataria Edilia Restauri;
- i rilievi formulati nella predetta nota sono i seguenti:
  1. assenza della dichiarazione - a cura dell'amministratore dell'impresa ausiliaria - del possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi come espressamente prescritto dall'art. 49 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e smi.;
  2. assenza della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere b), c) ed m-ter) d.Lgs. 163/2006 e smi per il socio

di maggioranza DI CIOCCIO ATTILIO. Infatti, come risultante da visura camerale prodotta in gara dalla Gerico Costruzioni sri, i sigg. DI CIOCCIO ATTILIO e DI CIOCCIO ANNA risultano essere soci al 50% e, pertanto, in quanto soci di maggioranza con pari quota, sono entrambi soggetti all'obbligo dichiarativo del possesso dei requisiti di cui all'art. 38.

3. Si rileva, infine, che le dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti per l'amministratore DI CIOCCIO ANNA e per il direttore tecnico ARCH. FRANCO VALENTINI risultano rese in una forma tale da non consentire l'attribuzione del possesso dei predetti requisiti in capo alla persona fisica dichiarante.
- in relazione alla prima censura, deve osservarsi che risulta regolarmente prodotta e conservata in atti della gara un documento intestato "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" recante l'oggetto della gara con cui la Gerico Costruzioni S.r.l., con sede alla Via Martiri Istr. delle foibe – Zona Industriale – Sulmona (AQ), Codice fiscale, partita IVA e Registro imprese n. 01844290666, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 125524 della Camera di Commercio del L'Aquila, a mezzo dell'Amministratore Unico e legale rappresentante DI CIOCCIO ANNA, Cod. Fiscale DCC NNA 85E51G878G, dichiara testualmente "di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 38 co. 1 del D.Lgs 164/2006 s.m.i." elencando di seguito la casistica di incompatibilità stabilita dallo stesso articolo; nello stesso documento, inoltre, la GERICO COSTRUZIONI S.r.l. dichiara inoltre testualmente "il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";
  - in relazione alla documentazione da prodursi in caso di avvalimento, il Disciplinare di Gara a pagina 2 prevede testualmente che "in caso di avvalimento del certificato SOA di altro soggetto, deve essere presentata in originale o copia autenticata, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista dall'art. 49 del D.lgs 163/2006 e dall'art. 88 del DPR 207/2010, con i contenuti minimi previsti dalle medesime disposizioni di legge e regolamentari;", e l'art. 49 del D.lgs 163/06 al comma 2, prescrive che " Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: (...) c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (...)";
  - nel merito può pertanto osservarsi, anche con riferimento agli ulteriori motivi di censura formulati, che in caso di avvalimento il Disciplinare di gara non prevede la produzione documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 49 del D.lgs 163/06, e che la dichiarazione prodotta ha i contenuti minimi previsti dal predetto articolo nella misura in cui l'impresa concorrente, per mano della legale rappresentante, dichiara l'inesistenza delle cause di esclusione dell'art. 38 in capo a se stessa;
  - pur convenendo con la ricorrente circa l'obbligo che i requisiti di moralità di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 38 debbano essere posseduti nella fattispecie, dall'amministratore e legale rappresentante, direttore tecnico e altro socio con quota pari a 50% della Ditta ausiliaria, come evidenziato anche dalla giurisprudenza allegata per le vie brevi dalla ricorrente (Consiglio di Stato ad. plen., 06/11/2013, n. 24, anche se l'aggiudicataria produce giurisprudenza di avviso opposto), si deve però considerare che l'inesistenza (dichiarata) di cause di esclusione in capo alla ditta concorrente considerata nel suo complesso presuppone necessariamente l'assenza di cause di esclusione in capo ai singoli soggetti;

- fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti dell'art. 38 per tutti i soggetti che partecipano alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e dell'obbligo, concordemente affermato dalla giurisprudenza, di rendere le relative dichiarazioni, si ritiene tuttavia che nel caso in discussione il concorrente non possa essere sanzionato con l'esclusione perchè l'impresa ausiliaria non ha prodotto in via analogica le dichiarazioni che la legge (art. 38) prevede per il partecipante, in base al principio di tassatività stabilito dall'art. 46 del D.lgs 163/06, e cioè per l'assenza di dichiarazioni (nello specifico quella del secondo socio di maggioranza), non espressamente richieste dal bando - disciplinare di gara, e dalla legge (art. 49): in tal senso, per analoga fattispecie riguardante proprio le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, si vedano TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 1656/2011; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 911/2013;
- riguardo alla non attribuibilità dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti ai dichiaranti amministratore - legale rappresentante e direttore tecnico, valgono le medesime considerazioni di cui sopra; in aggiunta si osserva come a nulla rilevi la circostanza che la dichiarazione sia resa dal soggetto impersonale Gerico Costruzioni S.r.l., in quanto la locuzione poi utilizzata "a mezzo dell'amministratore unico e legale rappresentante" (ovvero direttore tecnico) e il nominativo della persona individuano in maniera univoca, anche per l'assunzione delle responsabilità stabilite dalla legge in caso di falso, il soggetto persona fisica che rende la dichiarazione;
- si evidenzia, inoltre, che la ricorrente nulla lamenta circa l'effettiva sussistenza di cause di esclusione in capo all'impresa ausiliaria Gerico Costruzioni S.r.l. e del secondo socio di maggioranza Di Cioccio Attilio; sul punto, si evidenzia che a seguito della comunicazione di avvio del procedimento inoltrata con nota prot. n. 0012906 del 07/04/2014, con nota prot. 13812 del 15.4.2014 ha fatto tenere dichiarazioni di cui all'art. 38, c. 1, relative, tra l'altro, al Sig. Di Cioccio Attilio, confermata dal certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale acquisito presso la Procura della Repubblica di Lecce;

Tutto ciò considerato e premesso,

- ritenuto per quanto sopra potersi concludere il procedimento di verifica dell'aggiudicazione della gara in oggetto avviato a seguito di istanza della concorrente E.T. Engineering. S.r.l. confermando, per le considerazioni e i motivi tutti sopra esplicitati, l'ammissione e di conseguenza l'aggiudicazione definitiva già disposta in favore di Edilia Restauri S.r.l.;
- Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

**DETERMINA**

1. Di confermare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, l'aggiudicazione definitiva già disposta in favore di Edilia Restauri S.r.l. con Determinazione n. 166 del 20.3.2014;
2. di notificare copia della presente determinazione alle Ditte partecipanti alla gara, e al pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Nardò.

Lì 18/04/2014

**IL DIRIGENTE**  
**ING. NICOLA D'ALESSANDRO**

( FIRMA DIGITALE )

**ORIGINALE**  
**FIRMATO DIGITALMENTE**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n. 930**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 18/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 18/04/2014

IL MESSO COMUNALE  
Antonio CONGEDO

---

il Segretario Generale  
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

---